

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino

Centralino: tel. +39.011.6331633 **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014 www.cittadellasalute.to.it

Presidi Ospedalieri: - Molinette, Padiglione S. Lazzaro, Poliambulatorio S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633
- Centro Traumatologico Ortopedico - centr. tel. +39.0116331633
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0116331633

SERVIZIO SOCIALE

Responsabile Servizio Sociale
OIRM/Sant'Anna
Dott.ssa Silvia MURDOCCA
smurdocca@cittadellasalute.to.it

Sportello Informativo (Sp.In)
Assistente Sociale Dott.ssa Giulia LINGUA
glingua@cittadellasalute.to.it

Cel: 334 500 4106

documento del 2023

INFORMAZIONI PER I GENITORI

**RELATIVE ALLA DOMANDA DI INVALIDITA' CIVILE
(L. 118/71)
ED ALLA LEGGE QUADRO SULL'HANDICAP
(L. 104/92)**

INVALIDITA' CIVILE (L. 118/71)

PERCHE' la domanda di invalidità?

Perché qualsiasi beneficio economico di natura previdenziale prevede, anche nel caso di minorenni, la valutazione da parte della Commissione Invalidi Civili dell'ASL di appartenenza integrata da un medico INPS.

COSA si può ottenere presentando la domanda?

Si possono ottenere essenzialmente ***due tipi di benefici***:

- **Uno di natura economica**, in quanto la Commissione può definire:

- il diritto ***all'indennità di frequenza*** (313, 91 euro mensili) per i periodi della frequenza del luogo di cura o della scuola, purché il bambino frequenti con periodicità, un centro di cura, riabilitazione o la scuola (materna, elementare e seguenti...).

Se il minore frequenta la scuola, per beneficiare dell'indennizzo occorrerà, tutti gli anni a settembre, documentare l'iscrizione e la frequenza dell'anno in corso.

oppure

- il diritto ***all'indennità di accompagnamento*** (527,16 euro al mese) quando il bambino non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua o è impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore

L'attribuzione di una o dell'altra indennità è unicamente frutto di valutazione medica.

Per quanto riguarda **gli stranieri** hanno diritto alle provvidenze economiche connesse all'invalidità **solo coloro in possesso di permesso di soggiorno e regolarmente residenti sul territorio.**

❖ L'altro beneficio è legato all'**esenzione dal ticket** sanitario perché invalido (sono compresi tutti i farmaci del tariffario e gli esami strumentali).

Il riconoscimento di invalidità può essere revocato?

Sì, in qualsiasi momento se il motivo di ordine sanitario si è risolto e non vi è la necessità di cure periodiche.

COSA si può ottenere dal riconoscimento di handicap?

- **Fino al terzo anno di vita del bambino** il genitore potrà scegliere tra questi benefici:
 - **DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERE** retribuite al 100 % (prolungamento dei permessi per allattamento dall'anno di vita ai 3 anni)
 - **TRE GIORNI MENSILI DI PERMESSO** retribuito al 100%, anche frazionabili
NB: Entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire di questi permessi anche in maniera continuativa nell'ambito dello stesso mese purché **non contemporaneamente** e purché **non superino i tre giorni previsti**. **ES:** mese di aprile → madre usufruisce di un giorno, padre usufruisce dei restanti due)
 - **PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE** fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (fino al compimento del 12° anno di età del bambino e in presenza di determinate condizioni)
 - **IL CONGEDO STRAORDINARIO** per figli con handicap grave: **il congedo è retribuito** (l'Azienda, pertanto, continua anche a versare i contributi previdenziali) e la **retribuzione mensile è pari a quella percepita nel mese precedente la domanda**.
L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.
Essendo "unico" e non ripetibile nel corso del proprio excursus lavorativo è bene richiederlo esclusivamente per i periodi necessari.
Questi benefici possono essere fruiti da entrambi i genitori solo alternativamente e non contemporaneamente.
- **Dopo il terzo anno di vita del bambino** il genitore potrà richiedere:
 - **TRE GIORNI MENSILI DI PERMESSO** retribuito al 100%, anche frazionabili in mezza giornate (entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese)
 - **PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE** fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (fino al compimento del 12° anno di età del bambino e in presenza di determinate condizioni)
 - **IL CONGEDO STRAORDINARIO PER FIGLI CON HANDICAP GRAVE** così come descritto precedentemente.

Si ricorda, inoltre, che il lavoratore o la lavoratrice dipendente hanno diritto a:

- **TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO ALL'ANNO** in caso di documentata grave infermità dei figli, del coniuge o di un parente entro il secondo grado (D.P.C.M n. 278/00). In questo caso la domanda va presentata al proprio datore di lavoro, in carta semplice, avendo cura di allegare un semplice certificato medico relativo alla patologia di cui è affetto il proprio figlio (anche i medici di reparto possono rilasciarlo su carta intestata dell'Ospedale) entro sette giorni dall'evento per cui si richiede il permesso.
- **TRENTA GIORNI ANNUI PER MALATTIA DI UN FIGLIO FINO AI TRE ANNI DI ETÀ:** la madre ed in alternativa il padre hanno diritto ad astenersi dal lavoro, ma solo per alcuni contratti è prevista la retribuzione (es. pubblico impiego)
- **CINQUE GIORNATE ANNUE PER FIGLI DAI TRE AGLI OTTO ANNI DI ETÀ:** si ha il diritto di astensione dal lavoro ma senza retribuzione (D.L. n. 151 del 26 marzo 2001).

(Per chi volesse saperne di più, o avesse quesiti specifici da porre, Vi segnaliamo un sito internet sempre aggiornato e preciso su questi argomenti: <http://www.handylex.org>)

AGEVOLAZIONI FISCALI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

Per maggiori informazioni potrete **consultare la guida** che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI o MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI

DI CHE COSA SI TRATTA ?

È un **contributo mensile**, a domanda, in favore dei **genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili**.

A CHI É RIVOLTO?

Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una **disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%**. L'erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Si precisa che per:

- “**nuclei familiari monoparentali**” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
- “**genitore disoccupato**” si intende la persona priva d'impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all'anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all'anno;
- “**genitore monoreddito**” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

QUANTO SPETTA

A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella **misura massima di 500 euro netti**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di **150 euro** al mese per l'intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l'importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:

- **300 euro** al mese nel caso di due figli;
- **500 euro** al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

Il contributo viene riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

In caso di risorse insufficienti sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Il contributo è **cumulabile con il Reddito di Cittadinanza** e non concorre alla formazione del reddito.

Il pagamento mensile dell'assegno viene effettuato dall'INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 ([circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48](#)).

Il primo pagamento comprende, relativamente all'anno di presentazione della domanda, anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA DEL BENEFICIO

La decadenza dal beneficio avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti e in questi ulteriori casi:

- decesso del figlio;
- decesso del richiedente;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi.

È fatto obbligo al genitore di comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Revoca

Nel caso in cui in esito a delle verifiche emerga il **mancato possesso dei requisiti**, il beneficio è immediatamente **revocato**, ferma restando la **restituzione** di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legge.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

Sospensione

Nel caso di **ricovero temporaneo del figlio** con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a **sospendere** l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente in Italia;
- disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l'ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l'ISEE ordinario;
- essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
- fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

QUANDO FARE DOMANDA

La **domanda** per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e deve essere presentata all'INPS **dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023** esclusivamente in via telematica.

Solo per le domande presentate nel 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare **domanda anche per il 2021** attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti. L'istruttoria delle domande di competenza del 2021 verrà completata comunque entro il 2022 ed entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'abbinamento a un ISEE non sia possibile, in quanto l'ISEE non risulta valido, la domanda sarà rigettata.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta all'INPS attraverso il servizio online "Contributo genitori con figli con disabilità", che permette di visualizzarne anche l'esito.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopraindicati, inoltre, è possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN).

<https://www.inps.it/news/contributo-per-genitori-disoccupati-o-monoreddito-con-figli-disabili>

RIEPILOGO:

PER AVVIARE LE PRATICHE DI INVALIDITÀ ED HANDICAP in autonomia

- **Rivolgersi al Patronato** (anche CAF e Studi Commercialisti che sono autorizzati a seguire tutto il procedimento per via telematica NB: sul sito dell'INPS – <http://www.inps.it> – è indicata la possibilità per il cittadino, richiedendo un PIN, di presentare autonomamente le domande).

PORTANDO con sè:

- **Documento di identità di entrambi i genitori e del figlio** (se non avete il documento d'identità del minore basta il codice fiscale);
- **Codici fiscali di entrambi i genitori;**
- **Ricevuta di trasmissione all'INPS del certificato medico:** certificato **REDATTO DAL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O DAL MEDICO OSPEDALIERO AUTORIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE** (per essere informati di quale medico ospedaliero è autorizzato alla certificazione contattare il coordinatore infermieristico del reparto).

DOPO AVER AVVIATO LE PRATICHE

- **Entro 90 giorni riceverete il messaggio sul cellulare che indicherà data, ora e luogo dove verrà effettuata la visita medico legale del minore** (portare con sé tutta la documentazione sanitaria);
- **Il giorno della visita medico legale richiedere, alla commissione, il verbale provvisorio handicap** che vi consentirà di poter richiedere, sempre tramite patronato, l'avvio del congedo straordinario
- **I verbali definitivi di Invalidità e Handicap verranno spediti dall'Inps** direttamente presso la **residenza** del minore → dopo averle ricevute, CONTATTARE IL PATRONATO

NB: Se viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento si ha diritto all'esenzione del Ticket sanitario presentando copia del verbale all'Ufficio Esenzione del ticket all'ASL di residenza.

TABELLA RIASSUNTIVA ALTERNATIVITA' E CUMULABILITA' BENEFICI

Figlio con grave disabilità non ricoverato	Agevolazione	Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese	Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese	Altri istituti compatibili fruibili stesso mese ma non stessi giorni
Fino a 3 anni	Prolungamento congedo parentale	Permessi orari giornalieri L. 104/92 (2 ore o 1 a seconda dell'orario)	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito
Tra i 3 e i 12 anni	Prolungamento congedo parentale	No	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito
Oltre i 12 anni	3 giorni di permesso mensili L. 104/92	No	No	Congedo per malattia (fruito dall'altro genitore) e congedo straordinario retribuito

Per richiedere i benefici connessi al riconoscimento della ex legge 104/92 e per approfondire la compatibilità tra congedi è consigliato di rivolgersi al Patronato che ha attivato le pratiche.